



Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

A.C. 2240

Dossier n° 187 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
26 febbraio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2240
Titolo:	Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

L'[AC 2440](#), avente ad oggetto "Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria", all'esame, in seconda lettura, alla Camera dei deputati è composto di 5 articoli.

Articolo 1, comma 1, lettera a) - (Delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di arbitrato societario)

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, proroga **da dodici a ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge delega n. 21 del 2024 il termine per l'adozione di uno o più **decreti legislativi** per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali. Conseguentemente, la disposizione proroga **da diciotto a ventiquattro mesi** anche il termine per l'adozione degli eventuali **decreti correttivi e integrativi**.

Nel corso dell'esame al Senato è stata aggiunta anche una delega per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di **arbitrato societario**.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), **modifica** l'articolo 19 della [legge n. 21 del 2024](#) recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti».

Il **punto 1)** riguarda il **termine** previsto dal comma 1 dell'articolo 19 per l'adozione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, di uno o più decreti legislativi per la **riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali** del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](#). Tale termine è **esteso a ventiquattro mesi**, in luogo dei dodici previsti dal testo vigente, dalla data di entrata in vigore della legge n. 21 del 2024 (e quindi il termine passa dal 26 marzo 2025 al 26 marzo 2026).

Nel corso dell'esame al Senato in luogo della possibile modifica delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, è stata aggiunta la **delega** per la modifica delle disposizioni del **codice di procedura civile** in materia di **arbitrato societario** nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo.

punti da 2) a 10) modificano il comma 2 del suddetto articolo 19, il quale indica i principi e criteri direttivi da seguire nell'attuazione della delega di cui al comma 1.

In particolare, il punto 2), delega (lettera a-bis) il Governo a implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della **trasparenza del mercato**.

Il **punto 3)** modifica la lettera b) al fine di delegare il Governo a aumentare la competitività del mercato nazionale e semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi **inclusi, tra gli altri, la partecipazione assembleare**, in luogo del relativo sistema sanzionatorio.

Il **punto 4)** modifica la lettera c) al fine di delegare il Governo a **facilitare il finanziamento dell'impresa** in tutte le sue fasi di crescita.

Il **punto 5)** modifica la lettera d) al fine di delegare il Governo a rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione, **anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili** ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Il **punto 6)** modifica la lettera f) al fine di delegare il Governo a prevedere il riordino, **il coordinamento e l'aggiornamento della disciplina in materia servizi e attività di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti**, oltre che in materia di appello al pubblico risparmio.

Il **punto 7)** modifica la lettera i) al fine di delegare il Governo, oltre che ad aggiornare, anche a **revisare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale**, il regime di responsabilità, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria.

Il **punto 8)** inserisce la lettera i-bis) con la quale si delega il Governo a **coordinare le disposizioni legislative** correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al TUF, al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della **disciplina antiriciclaggio**.

Il **punto 9)** modifica la lettera l) al fine di delegare il Governo a procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento, oltre che dei testi ivi richiamati, anche **delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti**. Si specifica inoltre la finalità di **eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non giustificati** sulla base di interessi meritevoli di tutela, provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate.

Il **punto 10)** aggiunge le seguenti due lettere:

- l-bis), con cui si delega il Governo a razionalizzare la disciplina sulla **tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali** incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del [decreto-legge n. 201 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione;

- l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di **crisi degli intermediari** disciplinati dal TUF e dal TUB, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle relative procedure.

Il **punto 11)** riguarda il **termine** concesso dal comma 4 dell'articolo 19 al Governo per emanare, ove necessario, dei **decreti correttivi ed integrativi** dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati al comma 2. Tale termine è **esteso a ventiquattro mesi**, in luogo dei diciotto previsti dal testo vigente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il **punto 12)** modifica la rubrica dell'articolo 9 in modo da specificare, in luogo del vigente riferimento agli emittenti, quello alla modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di **arbitrato societario**, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c) (Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'**articolo 1, comma 1, lettera b)**, come **modificato nel corso dell'esame al Senato**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del **sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie** di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Stabilisce a tal fine una serie di principi e criteri direttivi. La **lettera c)**, **aggiunta nel corso dell'esame in Senato**, modifica il titolo della legge n. 21 del 2024.

In particolare, la **lettera b)** in esame, come **modificata nel corso dell'esame al Senato**, inserisce il nuovo articolo 19-*bis* alla [legge n. 21 del 2024](#) recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti».

Il nuovo articolo delega il Governo ad adottare, secondo i termini di cui all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del **sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie** previsti dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](#).

Il menzionato articolo 19 della legge n. 21 del 2024 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del [Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria](#)

(TUF) di cui al [decreto legislativo n. 58 del 1998](#) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. La disposizione, a tal fine:

- indica i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega;

- disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, nonché il meccanismo di slittamento del termine di delega;

- fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.

In particolare, il comma 1 chiarisce che tali decreti legislativi sono da adottarsi, nel rispetto dei **principi costituzionali** e, in particolare della tutela del risparmio, nonché dell'**ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale**, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il nuovo articolo 19-bis, come **modificato nel corso dell'esame al Senato**, stabilisce, al comma 1, i seguenti **principi e criteri direttivi**:

a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle **condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori**, anche in **ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione** (precisazione aggiunta nel corso dell'esame in Senato), nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività;

b) individuazione dei casi di applicazione del **principio del ne bis in idem** ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle **ipotesi di retroattività della lex mitior** in materia di sanzioni amministrative;

c) revisione delle **disposizioni sulle procedure sanzionatorie**, nel rispetto dei **principi del contraddittorio**, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicità, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerità e certezza dei termini;

d) facilitazione del ricorso a **strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori** amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione (principio aggiunto nel corso dell'esame in Senato);

e) revisione delle **competenze giurisdizionali e del rito applicabile** in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal TUF. Nel corso dell'esame in Senato è stato aggiunto che il Governo debba prevedere la **giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo** per qualsiasi domanda conseguente all'emanazione della sanzione e la **competenza funzionale** del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano;

f) revisione dei **poteri delle autorità di vigilanza** finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato. Nel corso dell'esame in Senato è stato precisato che il Governo debba anche **prevedere l'adeguamento alle garanzie** indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti;

g) introduzione di **sanzioni alternative** alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, **revisione degli istituti della confisca e del sequestro** del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive (principio aggiunto nel corso dell'esame in Senato);

h) revisione della disciplina relativa all'**irregolare acquisto di azioni** di cui all'articolo 172 del TUF (principio aggiunto nel corso dell'esame in Senato);

i) **coordinamento** tra le disposizioni del TUF, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del Codice delle assicurazioni private, di cui al [decreto legislativo n. 209 del 2005](#), della Disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al [decreto legislativo n. 252 del 2005](#), e della [legge n. 262 del 2005](#) recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Nel corso dell'esame in Senato si è aggiunto il riferimento al [decreto legislativo n. 39 del 2010](#), recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, e al [decreto legislativo n. 231 del 2007](#) recante, attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Il **comma 2** del nuovo articolo disciplina la **procedura per l'espressione del parere parlamentare** sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1. In particolare, questi ultimi sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Nel corso dell'esame al Senato, si è specificato che il parere sia espresso dalle **Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari** (in luogo del generico riferimento del testo originario ai competenti organi parlamentari). Si è specificato altresì che tale parere debba essere espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 (in luogo dei quaranta giorni previsti dal testo originario). Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

Il **comma 3** fissa il termine di **ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, per l'emanazione da parte del Governo, ove necessario, di uno o più **decreti correttivi e integrativi** degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.

Infine, la **lettera c)**, inserita nel corso dell'esame al Senato, modifica il titolo della legge n. 21 del 2024 aggiungendo, in luogo delle parole: «applicabili anche agli emittenti», il riferimento alla modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di **arbitrato societario**, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del **sistema sanzionatorio** e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo TUF.

Articolo 1, comma 2 - (Obblighi degli intermediari finanziari)

L'**articolo 1, comma 2**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, **estende gli obblighi di prevenzione** dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai **gestori esterni di SICAV e SICAF in gestione esterna** con riferimento ai **sottoscrittori delle azioni** delle SICAV e SICAF dagli stessi gestite e ai **soggetti da queste finanziati**.

L'**articolo 1, comma 2**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, **aggiunge**, in particolare, **il nuovo comma 2-ter** all'[articolo 3](#) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Sul punto, si ricorda che il sopra citato articolo 3 individua i soggetti obbligati al compimento delle attività necessarie ai fini della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Si rammenta, altresì, che tale articolo è stato, da ultimo, modificato dal [decreto legislativo n. 204 del 2024](#) ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al relativo [dossier](#) di documentazione.

Nello specifico, si prevede che i gestori esterni di SICAV e SICAF in gestione esterna (SGR, società di gestione UE, o GEFIA UE per le SICAV, SGR e GEFIA per le SICAF) adempiono agli obblighi di prevenzione indicati dal suddetto decreto legislativo **anche con riguardo ai sottoscrittori delle azioni delle SICAV e SICAF dagli stessi gestite e ai soggetti da queste finanziati**.

Articolo 1, comma 3 - (Clausola di invarianza finanziaria)

articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria e indica la procedura per la copertura degli eventuali oneri finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi.

In particolare, l'**articolo 1, comma 3**, stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono corredati di una **relazione tecnica** ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)) che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 2, (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro)

L'**articolo 2**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca delle **disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886** in materia di **bonifici istantanei in euro**.

Più precisamente, rispetto alla vigente disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, viene aggiornata la definizione di **"ente"**, in modo da tener conto dei nuovi riferimenti e definizioni della normativa unionale. In tal senso, con riguardo ai **sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento**, si individuano i seguenti organismi: **istituto di pagamento, istituto di pagamento dell'Unione europea, nonché istituto di moneta elettronica e istituto di moneta elettronica dell'Unione europea**.

Con riguardo alla vigente **normativa nazionale relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno**, viene altresì fatto salvo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886.

In tal senso, con riguardo al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 di recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, l'**articolo 1-bis, comma 1**, novella le **definizioni** contenute nell'**articolo 1, comma 1**, del citato decreto legislativo, in modo da tener conto dei nuovi riferimenti e definizioni della normativa unionale.

In particolare, il **comma 1 alla lettera a)**, sostituendo la lettera *h*) del citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001, reca una **definizione aggiornata** di "ente" ossia, uno degli organismi, di seguito elencati, che partecipa ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:

1. una banca italiana o una **banca dell'Unione europea**;
2. una **SIM o un'impresa d'investimento dell'Unione europea**;
3. le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica;
4. qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai precedenti punti 1) e 2);
5. qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni **dell'Unione europea**, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;
6. con riguardo ai **sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento** di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera *m*), n. 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001, si individuano, altresì, i seguenti enti (**punto aggiuntivo all'elenco vigente**):
 - un **istituto di pagamento** o un **istituto di pagamento dell'Unione europea**, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere *h-sexies*) e *h-septies*) del testo unico bancario (TUB), esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-*sexiesdecies* e 114-*septiesdecies* del medesimo testo unico; o
 - un **istituto di moneta elettronica** o un **istituto di moneta elettronica dell'Unione europea**, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere *h-bis*) e *h-bis.1*) del testo unico bancario (TUB), esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-*quinquies.4*.

Il **comma 1 alla lettera b)**, modifica la lettera *m*) del citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001, sostituendo la parola "comunitaria" con "**dell'Unione europea**" nella definizione di "**ordine di trasferimento**".

Il successivo **comma 1 alla lettera c)**, novellando la lettera *n*) del citato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001, integra la definizione di "partecipante".

In particolare, ferma restando la definizione di "partecipante" prevista dalla vigente formulazione della lettera *de quo*, si ammette che lo **stesso partecipante possa fungere**, secondo le regole del sistema, da: **controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti**.

La vigente formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo n. 210 del 2001, definisce "partecipante" un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Con riguardo al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 di recepimento della direttiva 2007/64/CE relativa ai **servizi di pagamento nel mercato interno**, l'**articolo 1-bis, comma 2**, introduce delle modifiche finalizzate ad adeguare le disposizioni vigenti a quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886.

In particolare, il **comma 2 alla lettera a)**, novellando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 11 del 2010, **inserisce ex novo il comma 5**.

Più precisamente, nell'individuare l'ambito di applicazione del decreto legislativo ai servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica diversi dalle operazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del nuovo comma 5, **resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886**. Pertanto, nell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 11 del 2010, si deve tener conto delle ulteriori disposizioni contenute nel regolamento (UE) *de quo*.

Il **comma 2 alla lettera b)**, novellando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 11 del 2010, modifica le disposizioni che disciplinano l'**accesso ai sistemi di pagamento**.

Più precisamente, il **punto n. 1)**, sostituendo il comma 3 del citato articolo 30, stabilisce che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non si applicano **ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo**.

Conseguentemente, il **punto n. 2)**, modificando il comma 3-*bis* del citato articolo 30, **elimina le parole "ai fini del comma 3, lettera a)"**, considerato che la citata lettera non è più presente nella nuova formulazione del comma 3, sopra descritta.

La **lettera c)** introduce nel decreto sopra citato il nuovo **articolo 30-bis**, recante le **condizioni necessarie** ai fini della **partecipazione a sistemi di pagamento designati**.

A tal fine, la nuova disposizione prevede, al comma 1, che, fermo restando quanto stabilito dal già richiamato articolo 30, gli **istituti di pagamento** e gli **istituti di moneta elettronica** sono tenuti a predisporre:

- una descrizione delle **misure adottate per tutelare i fondi** degli utenti di servizi di pagamento;
- una descrizione dei **dispositivi di governo societario** e dei **meccanismi di controllo interno** per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica come anche una descrizione delle **modalità per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e**

della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli [articoli 6 e 7](#) del regolamento (UE) 2022/2554;

Sul punto, si rammenta che l'articolo 6 del citato regolamento prevede che le entità finanziarie debbano predisporre un quadro per la gestione dei rischi informatici solido, esaustivo e adeguatamente documentato che consenta di affrontare i rischi in maniera rapida, efficiente ed esaustiva, assicurando un elevato livello di resilienza operativa digitale corrispondente alle esigenze, alle dimensioni e alla complessità delle loro attività commerciali.

L'articolo 7 del regolamento medesimo disciplina i sistemi, i protocolli e gli strumenti di TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione - *Information and Communication Technologies* – ICT).

Si ricorda, inoltre, che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nel suddetto regolamento (UE) 2022/2554 è attualmente oggetto di esame parlamentare. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al relativo [dossier](#) di documentazione.

- un **piano di liquidazione in caso di dissesto**.

Inoltre, al comma 2, viene indicato il **contenuto che la descrizione circa le misure adottate** per la tutela dei fondi degli utenti di servizi di pagamento deve recare a seconda dei casi.

In particolare, qualora l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tuteli i fondi degli utenti di servizi di pagamento **depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attività sicure, liquide e a basso rischio** quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine, devono essere indicati:

- una **descrizione della politica di investimento** per garantire che le attività scelte siano liquide, sicure e a basso rischio;
- il **numero dei soggetti** che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni;
- una **descrizione della gestione e del processo di riconciliazione** per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;
- una **copia del progetto di contratto** con la banca italiana o la banca dell'Unione europea;
- una **dichiarazione esplicita della conformità all'articolo 10** della direttiva 2015/2366/UE da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

A tal riguardo, si rappresenta che il richiamato articolo 10 descrive le modalità mediante le quali gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica devono garantire la tutela di tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

Laddove l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica provveda alla predetta tutela **mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile** ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio, la descrizione deve contenere:

- la **conferma della provenienza** della polizza assicurativa o della garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione oppure da una banca italiana o dell'Unione europea **da un'entità non appartenente al medesimo gruppo di imprese** cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica;
- **informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione** previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
- la **durata** e le **modalità** di rinnovo della copertura;
- una **copia** del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti.

Viene, altresì, precisato (comma 3) che la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno deve dimostrare che questi, come anche le modalità per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, siano **proporzionati, appropriati, validi e adeguati**. Si specifica, inoltre, che tali dispositivi e meccanismi includono:

- una **mappatura dei rischi** individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che gli stessi hanno messo o metteranno in atto per valutare e prevenire tali rischi;
- le diverse **procedure per svolgere controlli** periodici e permanenti, compresa la frequenza e le risorse umane assegnate;
- le **procedure contabili** mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie;
- l'**identità della persona o delle persone responsabili** delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformità, nonché un *curriculum vitae* aggiornato di tale persona o di tali persone;
- l'**identità di tutti i revisori che non siano revisori legali** ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE;
- la **composizione dell'organo di amministrazione** e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza;
- una descrizione delle **modalità di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate** onde evitare di mettere a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

- una descrizione delle **modalità di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali** nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
- una **descrizione della governance del gruppo** qualora l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica sia una filiazione di un'entità regolamentata in un altro Stato membro,

Peraltro, al comma 4, viene stabilito che il sopra richiamato **piano di liquidazione in caso di dissesto è adattato alle dimensioni e al modello commerciale** previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti.

Viene, altresì, disposto (comma 5) che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica sono tenuti alla **trasmissione** all'operatore del sistema italiano di una **dichiarazione** firmata dal legale rappresentante, previa approvazione dell'organo di gestione competente, **attestante la sussistenza dei requisiti** sopra indicati. Inoltre, della richiesta di partecipazione a sistemi di pagamento designati deve essere data contestuale comunicazione alla Banca d'Italia da parte degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.

Infine, al comma 6, viene riconosciuta all'**operatore del sistema italiano** la **facoltà di chiedere** agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica **specifiche informazioni o ulteriori attestazioni**, anche in forma di un parere legale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti espressamente previsti dall'articolo medesimo.

La **lettera d)** novella l'[articolo 32, comma 1, lettera a\)](#), recante **misure sanzionatorie**, disponendo il rinvio all'**articolo 25-bis, commi 1 e 2**, in luogo dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3, nonché, per ragioni di coordinamento normativo, al nuovo **articolo 30-bis**.

Al riguardo, si rammenta che il vigente articolo 32, comma 1, lettera a), prevede, nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 mila euro a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro e il fatturato è disponibile e determinabile, qualora essi non abbiano osservato una serie di doveri, tra cui il rimborso dell'importo dell'operazione di pagamento in caso di mancata, inesatta o tardiva esecuzione della stessa di cui all'articolo 25-bis, commi 1 e 2.

Il **comma 3**, lettere a) e b), apporta modifiche al decreto legislativo n. 135 del 2015 adottato in attuazione dell'[articolo 11](#) del regolamento (UE) 260/2012.

In merito, si evidenzia che il sopra citato regolamento reca disposizioni volte a stabilire i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. Segnatamente, l'articolo 11 prevede che gli Stati membri stabiliscano le norme concernenti le sanzioni applicabili in caso di violazioni del predetto regolamento e che adottino ogni misura necessaria a garantirne l'applicazione.

La **lettera a)** novellando il testo dell'articolo 2, comma 2, lettera b), menziona i regolamenti (UE) 248/2014 e 2024/886, i quali hanno apportato modifiche al regolamento UE 260/2012.

La **lettera b)**, numeri 1), 2), 3) e 4), conseguentemente alle suddette modifiche, interviene sull'[articolo 3](#), concernente **le sanzioni previste dal regolamento UE 260/2012**.

In particolare, viene disposta l'**estensione della sanzione** di cui all'articolo 3, comma 1, anche alla violazione degli [articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater](#) del richiamato regolamento (**numero 1**).

A tal proposito, si evidenzia che il vigente articolo 3, comma 1, prevede, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 30 mila euro a 5 milioni di euro ovvero fino al 10 per cento del fatturato, qualora tale importo sia superiore a 5 milioni di euro e il fatturato sia disponibile e determinabile, in caso di violazione degli articoli 3, 5, paragrafi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 8 del regolamento (UE) 260/2012.

Peraltro, si rammenta che i sopra citati articoli 5-bis, 5-ter, e 5-quater, sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2024/886. Essi recano disposizioni rispettivamente su operazioni di bonifico istantaneo, commissioni sui bonifici e verifica del beneficiario e verifica del beneficiario in caso di bonifici.

Inoltre, sempre al comma 1 dell'articolo 3, viene specificato che il riferimento ivi presente all'articolo 4, commi 2 e 3, concerne il regolamento (UE) 260/2012 (**numero 2**).

Sono poi introdotti i nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 3 (**numero 3**).

Il comma 1-bis **estende l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria** di cui al già citato articolo 3, comma 1, prevista nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento alle **fattispecie di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5-quinquies** del regolamento (UE) 260/2012, anch'esso introdotto dal regolamento (UE) 2024/886.

Sul punto, si evidenzia che il sopra citato articolo 5-quinquies reca disposizioni inerenti allo **screening** degli USP (persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario) da parte dei PSP (prestatore di servizi di pagamento) che offrono bonifici istantanei inteso a verificare se un USP sia una persona o un'entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate.

Il comma 1-ter dispone, fermo restando quanto previsto dal suddetto comma 1-bis, l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10 mila euro a 5 milioni di euro in caso di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5-quinquies** del regolamento (UE) 260/2012 ai **soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo** del prestatore di servizi di pagamento, qualora essi, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, abbiano **agevolato, facilitato o comunque reso possibili tali violazioni**.

A tal proposito si segnala che l'articolo 11 del regolamento (UE) 260/2012 dispone che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli articoli da 5-bis a 5-quinquies e adottino tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 5-quinquies, gli Stati membri provvedono affinché tali sanzioni comprendano: a) nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative massime pari ad almeno il 10 per cento del suo fatturato netto annuo totale nel precedente esercizio; b) nel caso di una persona fisica, ammende amministrative massime pari ad almeno 5 milioni di euro, prevedendo come eccezione la non sanzionabilità della violazione dell'obbligo di raggiungibilità di cui all'articolo 5-bis, paragrafo 1, secondo comma, qualora i conti di pagamento mantenuti dai PSP non siano raggiungibili per bonifici istantanei a causa di interventi di manutenzione programmata, allorché i periodi di indisponibilità sono prevedibili e brevi, o di un periodo di fermo programmato di tutti i bonifici istantanei nell'ambito del pertinente schema di pagamento, a condizione che gli USP siano stati informati in anticipo di tali periodi di manutenzione programmata o di fermo programmato.

La disciplina del Regolamento quindi non sembra prevedere per le violazioni dell'articolo 5-quinquies la possibilità di limitare la sanzionabilità solo alle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Il comma 1-quater specifica che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, si applica a condizione che le infrazioni rivestano **carattere rilevante** secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, considerata l'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

Sempre in ragione delle modifiche intervenute al regolamento (UE) 260/2012, al comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i riferimenti agli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies (**numero 4**).

A tale riguardo, ai sensi del suddetto comma 2 dell'articolo 3, laddove il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8 e dall'articolo 8, del regolamento (UE) 260/2012, adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, del medesimo decreto. Tale Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, è competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ed è, altresì, dotato dei poteri sanzionatori necessari ai fini dello svolgimento di propri compiti.

Infine, il **comma 4**, novellando l'[articolo 126-bis, comma 3](#), del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) specifica che in materia di **servizi di pagamento**, resta fermo quanto stabilito anche dal regolamento UE 2024/886.

In merito, si evidenzia che, ai sensi del vigente articolo 126-bis, comma 3, le parti, in deroga all'articolo 127, comma 1, possano accordarsi sulla non applicazione, totale o parziale, delle disposizioni del capo sui servizi di pagamento del TUB, qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento non sia un consumatore, né una micro-impresa, ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2015/751 e 2021/1230.

Articolo 3 - (Modifica alla disciplina dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari)

L'**articolo 3**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni volte a modificare la disciplina che regola l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

In sintesi, si prevede:

- l'esclusivo assoggettamento delle attività dell'Organismo al **diritto privato**, escludendo l'applicazione delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e pubblico impiego;
- l'ampliamento dei soggetti ai quali l'Organismo può richiedere la **comunicazione di dati e notizie**, nonché **la trasmissione di atti e documenti**;
- l'introduzione di norme per disciplinare la **trasmissione di informazioni** all'Organismo da parte delle altre autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

In particolare il **comma 1, lettera a)**, novella il comma 4 dell'[articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998](#) (TUF – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), integrando le disposizioni sul funzionamento dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

La disposizione specifica che l'attività dell'Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei rapporti con i terzi, **è disciplinata dalle norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato**. La disposizione **esclude** inoltre espressamente l'applicazione all'Organismo delle norme in materia di **pubblico impiego** e di **contratti pubblici**.

Si prevede altresì che l'Organismo si avvalga delle forme di notificazione previste dalla legge sulle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari ([legge n. 890 del 1982](#)).

Sul punto, si ricorda che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 del citato decreto legislativo, ha personalità giuridica, è ordinato in forma di associazione ed è dotato di autonomia organizzativa e statutaria. È tenuto a provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni all'albo unico dei consulenti finanziari, nonché a vigilare sui medesimi, disponendo dei poteri cautelari e sanzionatori previsti dallo stesso TUF, agli articoli 7-septies e 196.

La **lettera b) del comma 1**, sostituisce interamente il comma 7 del medesimo articolo del TUF. La nuova formulazione della disposizione amplia il perimetro dei soggetti ai quali l'Organismo, **per lo svolgimento dei propri compiti**, può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. Essi sono:

- **coloro che richiedono l'iscrizione all'albo** (soggetti introdotti dall'articolo in commento);
- i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o i soggetti che si avvalgono dei medesimi;
- i consulenti finanziari autonomi;
- le società di consulenza finanziaria;
- **i soggetti abilitati, le banche, gli intermediari finanziari, le società fiduciarie, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi** (soggetti introdotti dall'articolo in commento);
- **i clienti e i potenziali clienti di soggetti che sono o sono stati iscritti all'albo** (soggetti introdotti dall'articolo in commento).

Sempre ai fini dello svolgimento dei propri compiti, all'Organismo viene attribuito il potere di effettuare ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, procedere ad audizioni personali. Tale possibilità è riconosciuta all'Organismo nei confronti dei soggetti che siano o siano stati iscritti all'Albo.

Nella nuova formulazione del comma, gli ultimi due periodi non vengono modificati. Pertanto, resta fermo che nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d'intesa.

Il **comma 2** interviene sul comma 4 dell'[articolo 31-bis del d. lgs. n. 58 del 1998](#) che disciplina la vigilanza della Consob sull'Organismo.

Preliminarmente, si ricorda che l'articolo 31-bis prevede che la Consob vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati (comma 1).

Inoltre, si stabilisce che la Consob, la Banca d'Italia, Covip, Ivass e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni (comma 4).

Sul punto, il nuovo periodo introdotto al comma 4 dispone che la trasmissione di informazioni per le predette finalità all'Organismo da parte delle citate autorità **non** costituisce una **violazione del segreto d'ufficio**, anche con riferimento alle norme legislative di settore.

Inoltre, si chiarisce che le informazioni ricevute da Consob **non possono essere trasferite a terzi** o ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, **senza il consenso dell'autorità** che le ha fornite.

Articolo 4 - (Disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari)

L'**articolo 4** **esclude l'applicazione degli articoli 21, 23 e 24-bis del TUF**, al **comma 1**, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del TUB (banche popolari) e, al **comma 2**, all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del TUB (banche di credito cooperativo), purché la sottoscrizione o l'acquisto sia di **valore nominale** non superiore a determinati importi, prendendo in considerazione i **dodici mesi precedenti**. Di conseguenza, il **comma 3** **espunge** il riferimento all'articolo 33 del TUB dal testo normativo dell'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge n. 119 del 2018.

In particolare, il **comma 1** della disposizione in esame **esclude** l'applicazione degli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF - [decreto legislativo n. 58](#)

[del 1998](#)) e la relativa disciplina attuativa alla **prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti disciplinati dall'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario (TUB – decreto legislativo n. 385 del 1993)** limitatamente ai casi in cui l'acquisto o la sottoscrizione sia:

- di importo **non superiore a 3.000 euro** oppure,
- di importo superiore a 3.000 euro, ma **non eccedente 4.000 euro**, ove rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio.

Ai fini del rispetto di tali limiti si tiene conto delle operazioni di acquisto e sottoscrizione effettuate nei **dodici mesi precedenti**.

Il menzionato articolo 29, comma 1, del TUB stabilisce che le **banche popolari** sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

L'**articolo 4, al comma 2, esclude** l'applicazione degli articoli 21, 23 e 24-*bis* del TUF e la relativa disciplina attuativa **all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del TUB**, limitatamente ai casi in cui la sottoscrizione o l'acquisto sia:

- di valore nominale **non superiore a 2.000 euro** ovvero,
- di valore nominale **superiore a 2.000 euro**, purché **non ecceda** il valore nominale di **3.000 euro**, se rappresenta la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio.

Ai fini del rispetto di tali limiti si tiene conto delle operazioni di acquisto e sottoscrizione effettuate nei **dodici mesi precedenti**.

Il menzionato articolo 33, comma 1, del TUB stabilisce che le **banche di credito cooperativo** sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

Il **comma 3** dell'articolo in commento **espunge il riferimento all'articolo 33 del TUB** dal testo dell'articolo 20, comma 2-*ter*, del [decreto-legge n. 119 del 2018](#) recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 136 del 2018](#).

Articolo 5 - (Entrata in vigore)

L'**articolo 5** dispone che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza **esclusiva** statale in materia di **moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari** (art. 117, comma secondo, lettera *e*), Cost.). L'articolo 2, contenendo disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ad un Regolamento unionale, può essere ricondotto altresì alla materia "rapporti dello Stato con l'Unione europea (art. 117, comma secondo, lettera *a*), Cost).

Cost187	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	✕ CD_finanze